

Deliberazione della Giunta Regionale 20 ottobre 2017, n. 40-5803

Art. 19, comma 4 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità": indirizzi per il Sistema degli Enti di gestione delle aree naturali protette per la pianificazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2017/2019 ai sensi del D.lgs 165/2001 come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Con la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*", la Regione Piemonte, intervenendo sulla precedente normativa, ha proceduto al riordino e alla contestuale riorganizzazione del Sistema delle aree protette regionali affidando la gestione della maggior parte di queste a propri enti strumentali, soggetti di diritto pubblico ai sensi dell'art. 11, comma 1 della su citata legge, nei confronti dei quali si è riservata poteri di indirizzo e coordinamento;

con la legge regionale 3 agosto 2015, n. 19 "*Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)*", per rispondere anche alle esigenze di ottimizzazione ed efficienza imposte dagli obiettivi di contenimento della spesa pubblica definiti dal legislatore statale e regionale, si è proceduto ad un successivo riassetto gestionale mediante l'ulteriore riduzione degli Enti di gestione delle aree naturali protette;

l'art. 19 della l.r. 19/2009 prevede al comma 1 che "*gli enti di gestione delle aree protette provvedono all'adempimento delle funzioni relative allo svolgimento dei propri compiti istituzionali con personale proprio, a cui si applica lo stato giuridico ed economico del personale regionale*" e al comma 3 che "*La Giunta regionale con deliberazione definisce le dotazioni organiche degli enti di gestione*";

l'art. 22, comma 2, lett.a) della l.r.19/2009 prevede inoltre che la Regione assicuri agli Enti di gestione delle Aree naturali protette, mediante assegnazioni ordinarie, la totale copertura degli oneri del loro personale dipendente, costituendo ciò una spesa obbligatoria del Bilancio della Regione stessa a favore del Sistema degli Enti di gestione testè citati;

nelle more del processo di riorganizzazione sopra indicato e a conclusione dello stesso, al fine di consentire il normale assestamento della dimensione organizzativa delle strutture gestionali degli Enti, alcune risultanti dall'accorpamento di strutture preesistenti, altre invece destinatarie dell'affidamento della gestione di Aree naturali protette di nuova istituzione, non si è intervenuti, per ovvi motivi di opportunità, sulla materia delle dotazioni organiche e del riordino del personale e ciò anche in ossequio ai forti limiti di carattere economico finanziario che negli ultimi anni hanno bloccato *il turn over* nelle Pubbliche Amministrazioni al fine del contenimento della spesa pubblica;

risulta utile ancora rammentare, per dare contezza del quadro generale degli oneri gestionali gravanti sulle strutture degli Enti di gestione di aree naturali protette, che nell'ultimo biennio, alcuni di essi sono stati interessati dal processo dell'affidamento in delega della gestione dei Siti d'importanza comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale della Rete Natura 2000 piemontese costituita in applicazione delle Direttive *Habitat* 92/437CEE e *Uccelli* 209/147/CEE, ai sensi dell'art. 41, comma 2 della l.r. 19/2009 succitata, con conseguente aggravio dei carichi lavorativo-gestionali della struttura spesso sottodimensionata dal punto di vista delle risorse umane in servizio e carente dei profili professionali maggiormente significativi per la materia interessata;

il Sistema degli Enti di gestione delle aree naturali protette, ad oggi quindi profondamente riformato nel suo impianto strutturale e politico, palesa gravi difficoltà dal punto di vista del personale afferente alle singole realtà gestionali, a fronte di organici la cui consistenza si è notevolmente ridotta nel tempo per i normali e fisiologici pensionamenti e per il blocco delle assunzioni cui si è sopra accennato, tanto da risultare insufficiente a garantire la normale attività istituzionale che la legge 19/2009 richiede ai fini dell'attuazione degli obiettivi e delle linee strategiche definiti dalla Regione;

per le motivazioni testè evidenziate, è risultato pertanto necessario procedere all'analisi e alla verifica dei fabbisogni di risorse umane all'interno del c.d. "Sistema parchi", al fine di rimodulare le dotazioni organiche degli Enti di gestione, onde poi autorizzare gli stessi al reclutamento di personale nei limiti e nelle forme previste dalla normativa vigente, nonché delle risorse disponibili, per far fronte almeno alle necessità immediate ormai improcrastinabili;

tale monitoraggio è stato condotto dalla Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del territorio, Settore Biodiversità e Aree naturali, competente per materia, con la collaborazione degli Enti di gestione in due momenti distinti al fine di attestare la reale consistenza dell'organico in servizio, al netto delle ultime cessazioni di personale per raggiunti limiti di età che hanno interessato l'ultimo semestre dell'anno 2016 e il primo semestre dell'anno 2017;

in occasione di tali monitoraggi avviati con nota n. 27057/A1601A del 3 novembre 2016 è stato richiesto ai Direttori dei sopra citati Enti di indicare, nel rispetto delle relazioni sindacali, con proiezione quinquennale, l'assetto ottimale delle risorse umane della struttura da loro diretta, distinto per categorie e profili professionali, nonché le necessità immediate di incremento di organico funzionali a soddisfare l'essenziale e immediata operatività della struttura stessa;

nelle more della conclusione del suddetto iter di verifica dei fabbisogni dell'organico degli Enti di gestione delle aree naturali protette regionale, in attuazione della legge delega n. 124/2015, *cd riforma Madia*, è entrato in vigore il D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75 "*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.*" con il quale il legislatore ha introdotto importanti innovazioni in materia di organico delle Pubbliche Amministrazioni;

la nuova formulazione dell'art. 6 del D.Lgs 165/2001, introdotta dal D.Lgs 75/2017, prevede, il meccanismo della previsione del Piano triennale dei fabbisogni del personale come momento prodromico rispetto a quello della definizione della dotazione organica, il tutto in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività di ogni Pubblica Amministrazione e con i limiti delle disponibilità economiche della stessa risultanti dal Bilancio pluriennale della Spesa redatto secondo i principi del D.Lgs 118/2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";

l'art. 6 ter del D.Lgs 165/2001, norma di nuova istituzione, prevede poi che, con atti di indirizzo ministeriali, che saranno emanati entro 90 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, verranno fornite alle Pubbliche Amministrazioni "*nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo ...per la predisposizione dei rispettivi piani di fabbisogno di personale*", da adottarsi, con riguardo alle Regioni e agli Enti regionali previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

nel rispetto delle nuove indicazioni normative citate e nelle more dell'emanazione delle linee guida ministeriali, a seguito del futuro parere della Conferenza Unificata, risulterà quindi necessario completare l'attività di verifica e quantificazione delle necessità e dei fabbisogni di personale del Sistema degli Enti di gestione delle Aree naturali protette, al fine di definire sia l'entità delle risorse umane necessarie per assicurare la funzionalità delle strutture stesse, sia i conseguenti oneri finanziari a valere sul Bilancio regionale, rinviando a provvedimenti di prossima emanazione l'approvazione delle dotazioni organiche previste dall'art. 19, comma 3 della l.r. 19/2009;

considerata al contempo la situazione di forte sofferenza in cui versano gli attuali organici degli Enti di gestione con particolare riferimento ad alcune categorie e profili professionali, come risulta dalle segnalazioni fatte dagli Enti di gestione interessati, a seguito delle opportune relazioni informative con le Organizzazioni Sindacali, risulta necessario assicurare agli stessi Enti la possibilità di procedere, per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale, all'assunzione di personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 165/2001, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs 75/2017;

ritenuto pertanto di dare mandato alla Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, Settore Biodiversità e Aree naturali, competente per materia, di avviare ogni azione utile ai fini dell'adozione di un apposito provvedimento dirigenziale di riparto e trasferimento delle risorse necessarie alla copertura delle spese per l'assunzione di personale a tempo determinato, ritenuto di necessità immediata, negli Enti di gestione, a seguito della opportuna individuazione per ciascun Ente del personale da assumere in base alle categorie e ai profili professionali necessari;

ritenuto inoltre di stabilire che i procedimenti di reclutamento di personale a tempo determinato saranno avviati e conclusi presso i singoli Enti interessati nel rispetto della normativa vigente in materia a seguito dell'accertamento della disponibilità delle risorse necessarie alla copertura dell'assunzione;

informate le Organizzazioni sindacali aziendali in data 2 agosto 2017;

verificato che alla copertura delle spese necessarie per l'assunzione di personale a tempo determinato si provvede con l'apposito stanziamento già disposto sul capitolo 169754 del Bilancio di previsione della spesa per l'anno 2017, approvato con l.r 14 aprile 2017, n. 6, "*Bilancio di previsione finanziario 2017-2019*", destinato al soddisfacimento degli oneri stipendiali del personale dipendente degli enti di gestione delle AA.NN.PP., per l'anno 2017, in considerazione delle minori spese come risultanti dall'analisi dei Conti Consuntivi 2016 degli Enti stessi in via di approvazione, conseguenti ai "pensionamenti" e alle procedure di mobilità verso altri Enti, verificatisi negli ultimi anni;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17.10.16;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di prendere atto della situazione di forte sofferenza in cui versano gli attuali organici degli Enti di gestione con particolare riferimento ad alcune categorie e profili professionali;

- di stabilire che con provvedimenti di prossima emanazione si provvederà alla quantificazione dei fabbisogni di personale del Sistema degli Enti di gestione delle Aree naturali protette, nel rispetto dei vincoli di bilancio regionali e delle somme destinate alla copertura degli oneri stipendiali degli Enti di gestione nel Bilancio Pluriennale 2017-2019;
- di stabilire che a seguito dell'approvazione da parte dei singoli Enti di gestione dei Piani triennali dei fabbisogni per il triennio 2017/2019, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs 165/2001, da adottarsi in base agli atti di indirizzo ministeriali, saranno approvate le dotazioni organiche previste dall'art. 19, comma 3 della l.r. 19/2009;
- di autorizzare gli Enti medesimi, nelle more degli adempimenti sopra indicati, a procedere, per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale, all'assunzione di personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 165/2001, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs 75/2017;
- di dare mandato alla Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio competente per materia, di avviare ogni azione utile ai fini dell'adozione di apposito provvedimento dirigenziale di riparto e trasferimento delle risorse necessarie alla copertura delle spese per l'assunzione di personale a tempo determinato, ritenuto di necessità immediata, negli Enti di gestione, a seguito della opportuna individuazione per ciascun Ente del personale da assumere in base alle categorie e ai profili professionali necessari;
- di stabilire che i procedimenti di reclutamento saranno avviati e conclusi presso i singoli Enti interessati, nel rispetto della normativa vigente in materia, a seguito del trasferimento delle risorse necessarie alla copertura della spesa derivante dall'assunzione da parte della Direzione Ambiente competente per materia.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)